



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

**Manuale delle Segnalazioni  
Statistiche e di Vigilanza per gli  
Intermediari del Mercato Mobiliare**

*Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – 16° aggiornamento del 3 marzo 2011*



# VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

## Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

**Circolare n. 148 del 2 luglio 1991**

---

### *Aggiornamenti* (\*):

- 1° Aggiornamento del 18 novembre 1991:** Ristampa integrale.
- 2° Aggiornamento del 25 giugno 1992:** Ristampa integrale.
- 3° Aggiornamento del 1° aprile 1993:** Avvertenze generali, pag 14. Abrogati i capitoli V e VI.
- 4° Aggiornamento del 31 maggio 1994:** Avvertenze generali, pagg. 13 e 14; Cap. III, pagg. da 1 a 32.
- 5° Aggiornamento del 17 febbraio 1995:** Ristampa integrale.
- 6° Aggiornamento del 16 maggio 1996:** Abrogata la “Parte Seconda” (decorrenza gennaio 1997).
- 7° Aggiornamento del 30 luglio 1997:** Ristampa integrale (decorrenza gennaio 1998).
- 8° Aggiornamento del 24 luglio 1998:** Utilizzo dell’Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 8, da 11 a 16, 19 e 20, da 25 a 28, 33 e 34; Schemi di segnalazione, pagg. da 23 a 30, da 37 a 40; Sezione III, pagg. 1.1 e 1.2, 1.7 e 1.8; Sezione V, pagg. da 5.1 a 5.3, 7.3 e 7.4, 8.7 e 8.8, da 10.5 a 10.8; Sezione VI, pagg. da 1 a 6; Sezione VII, pagg. 3 e 4; Allegati, pagg. 1.7 e 1.8, 4.1 e 4.2; decorrenza gennaio 1999).
- 9° Aggiornamento del 6 agosto 1999:** Segnalazioni di vigilanza degli agenti di cambio che detengono valori della clientela (Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze generali, pagg. da 34 a 37; Agenti di cambio, pagg. da 1 a 10. Decorrenza gennaio 2000).
- 10° Aggiornamento del 25 maggio 2000:** Attività di gestione di patrimoni svolta con delega a terzi ovvero su delega di terzi (Indice, pagg. da 1 a 3; Avvertenze generali, pagg. 7, da 35 a 39; Schemi di segnalazione, pagg. 7 e 8, da 24 a 48; Sezione II, pagg. II.1.1, II.1.3, II.2.1, II.2.3, II.3.5; Sez. V, pag. V.8.5; Sezione VI, pagg. VI.1, VI.2, VI.8; Sezione VII, pagg. da VII.1 a VII.18).
- 11° Aggiornamento del 29 novembre 2001:** Passaggio all’euro (Indice, pag. 3, Avvertenze generali, pagg. 11 e 15; Sezione III, pag. 1.2; Sezione V, pag. 5.2; abrogazione Allegati pagg. da 1.1 a 6.2; decorrenza 1° gennaio 2002).
- 12° Aggiornamento del 25 febbraio 2002:** Ristampa integrale della “Parte prima”.
- 13° Aggiornamento del 15 maggio 2007:** Ristampa integrale della “Parte prima”.
- 14° Aggiornamento del 16 dicembre 2009:** Modifiche alle segnalazioni delle SIM (Avvertenze Generali, Schemi, Sezione I – Sottosez. 1 e 2, Sezione II, Sezione IV, Sezione V e Sezione VI).
- 15° Aggiornamento del 24 settembre 2010:** Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM. Ristampa integrale.
- 16° Aggiornamento del 3 marzo 2011:** Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione IV, pagg. da IV.2 a IV.13, IV.15; Parte prima, Sezione V, pagg. V.7.2, V.8.4, V.9.2, V.9.8, V.9.10. Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM, Parte seconda, Sezione III, pag. III.3; Parte seconda, Sezione IV, pagg. IV.1.2 e IV.1.3, IV.2.3.

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell’anno di emanazione dell’aggiornamento stesso.



# INDICE

## AVVERTENZE GENERALI

	pag.
1 Destinatari .....	1
2 Regole generali di compilazione .....	2
3 Segnalazioni individuali .....	3
3.1 Struttura delle segnalazioni .....	3
3.2 Responsabilità delle segnalazioni .....	3
3.3 Obblighi di segnalazione .....	4
3.4 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	7
3.5 Dati di bilancio .....	8
3.6 Attività per conto terzi .....	8
4 Segnalazioni consolidate .....	9
4.1 Struttura delle segnalazioni .....	9
4.2 Responsabilità delle segnalazioni .....	9
4.3 Obblighi di segnalazione .....	10
4.4 Area di consolidamento .....	10
4.5 Metodi di consolidamento .....	11
4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	13
5 Segnalazioni degli agenti di cambio .....	14
5.1 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	14
6 Valuta di segnalazione ed arrotondamenti .....	15
7 Esposizioni deteriorate .....	15
Glossario .....	20
Allegato A .....	23
Allegato B .....	24
Allegato C .....	26

## PARTE PRIMA: SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Sezione I. Dati patrimoniali

Sottosezione 1 – Attivo.....	I.1.1
Sottosezione 2 – Passivo .....	I.2.1
Sottosezione 3 – Altre informazioni .....	I.3.1
Sottosezione 4 – Rapporti con società del gruppo.....	I.4.1
Sottosezione 5 – Valori di terzi.....	I.5.1
Sottosezione 6 – Valori propri.....	I.6.1

#### Sezione II. Dati di conto economico e altre informazioni

Sottosezione 1 – Componenti negative di reddito .....	II.1.1
Sottosezione 2 – Componenti positive di reddito .....	II.2.1
Sottosezione 3 – Altre informazioni .....	II.3.1

#### Sezione III. Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

Sottosezione 1 – Strumenti finanziari in portafoglio .....	III.1.1
Sottosezione 2 – Operazioni in essere su strumenti finanziari.....	III.2.1
Sottosezione 3 – Pronti contro termine e operazioni assimilate .....	III.3.1

#### Sezione IV. Patrimonio di vigilanza .....

Disposizioni di carattere generale.....	IV.1
---	------

#### Sezione V. Coefficienti patrimoniali

Premessa .....	V.1
----------------	-----

Sottosezione 1 – Rischio gen. su tit. di debito – metodo basato sulla scadenza.....	V.1.1
Sottosezione 2 – Rischio gen. su tit. di debito – metodo basato sulla durata finanziaria .	V.2.1
Sottosezione 3 – Rischio specifico su titoli di debito .....	V.3.1
Sottosezione 4 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale .....	V.4.1
Sottosezione 5 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.....	V.5.1
Sottosezione 6 – Rischio di cambio.....	V.6.1
Sottosezione 7 – Rischio di regolamento .....	V.7.1
Sottosezione 8 – Rischio di credito e controparte .....	V.8.1
Sottosezione 9 – Rischio di concentrazione .....	V.9.1
Sottosezione 10 – Trattamento delle opzioni .....	V.10.1
Sottosezione 11 – Altri rischi .....	V.11.1
Sottosezione 12 – Rischio operativo .....	V.12.1
Sottosezione 13 – Riepilogo coperture patrimoniali .....	V.13.1
<b>Sezione VI. Segnalazioni statistiche .....</b>	<b>VI.1</b>



## PARTE SECONDA: SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Sezione I. Dati patrimoniali

Sottosezione 1 – Attivo.....	I.1.1
Sottosezione 2 – Passivo .....	I.2.1
Sottosezione 3 – Altre informazioni .....	I.3.1

#### Sezione II. Dati di conto economico e altre informazioni

Sottosezione 1 – Componenti negative di reddito .....	II.1.1
Sottosezione 2 – Componenti positive di reddito .....	II.2.1
Sottosezione 3 – Altre informazioni .....	II.3.1

#### Sezione III. Patrimonio di vigilanza consolidato..... III.1

#### Sezione IV. Coefficienti patrimoniali consolidati

Disposizioni di carattere generale.....	IV.2
Sottosezione 1 – Rischio di concentrazione.....	IV.1.1
Sottosezione 2 – Riepilogo delle coperture patrimoniali .....	IV.2.1

#### Sezione V. Segnalazioni statistiche ..... V.1

## **PARTE TERZA: SEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DI CAMBIO**

1	Istruzioni per la compilazione.....	3
---	-------------------------------------	---

*Sezione: IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA*

Le voci 4422504 (Altri elementi positivi del patrimonio di base), 4422802 (Altri elementi negativi del patrimonio di base), 4423902 (Altri elementi positivi del patrimonio supplementare) e 4424202 (Altri elementi da dedurre) sono finalizzate a conferire la necessaria elasticità allo schema del patrimonio a fronte di provvedimenti della Vigilanza di carattere generale o particolare. Pertanto, devono essere compilate dalle SIM solo a fronte di specifiche comunicazioni della Banca d'Italia.

### **VARIAZIONI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche nel caso in cui non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno queste devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo, il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall'organo di controllo e dai revisori esterni.

Gli importi relativi alle voci 4418402 (avviamento), 4418502 (altre attività immateriali) e quelli delle altre immobilizzazioni materiali, incluse nella voce 4420602 (componenti non negoziabili dell'attivo e altri elementi da dedurre) devono essere riportati a valore di bilancio, salvo quanto di seguito specificato. Ne consegue che tali poste non devono essere decurtate a seguito di svalutazioni o procedure di impairment che non risultino da un bilancio regolarmente approvato.

La segnalazione mensile degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni avvenute nel mese (o nel trimestre) dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;

- i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) nei casi in cui rispettino i criteri di imputabilità nel patrimonio di vigilanza di cui al Titolo I, Allegato H, paragrafo 1 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007;
- acquisti e vendite di azioni di propria emissione;
- acquisti e dismissioni di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni;
- emissioni e rimborsi di strumenti innovativi di capitale o di strumenti non innovativi di capitale;
- emissioni e rimborsi di passività subordinate;
- assunzioni e rimborsi di crediti oltre 90 giorni;
- assunzioni e dismissioni di attività subordinate nei confronti di società partecipate;
- processi di ristrutturazione aziendale quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.

Le attività acquistate nel corso del mese sono valutate al costo di acquisto.

## ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

### Patrimonio di base – elementi positivi

#### Voce 4417002 *Capitale sociale sottoscritto*

Rientrano nella presente voce i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale che rispettano i requisiti elencati nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Allegato H, paragrafo 1.

#### Voce 4422402 *Riserve*

Sono comprese la riserva legale, le riserve statutarie, gli utili portati a nuovo e le altre riserve ricondotte in bilancio nella voce 160 del passivo dello stato patrimoniale nonchè le riserve per sovrapprezzi di emissione.

#### Voce 4424302 *Utile del periodo*

Nella presente voce va indicato l'utile dell'ultimo esercizio solo in caso di approvazione del relativo bilancio di esercizio ovvero nel caso in cui sia intervenuta una delibera dell'organo amministrativo a garantirne l'attendibilità.

#### Voce 4424404 *Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza*

Nella presente voce va indicato l'importo degli strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza <sup>(1)</sup> non eccedente il 15 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza).

L'eventuale quota di tali titoli eccedente il citato limite può essere computata nel “patrimonio supplementare di secondo livello”, nel rispetto dei limiti di computabilità di quest'ultimo (voce 4424502).

Le clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito. L'ammontare dello step-up non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso <sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono definiti nell'Allegato H, paragrafo 2 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

<sup>(2)</sup> Si ipotizzi che la SIM X intenda emettere strumenti innovativi di capitale remunerati, per i primi 10 anni, a tasso fisso e successivamente sulla base di un tasso indicizzato (es.: EURIBOR) maggiorato di uno *spread*. In particolare, per i primi 10 anni il tasso fisso sia pari a 8,05% e successivamente il tasso variabile sia pari al tasso indicizzato “E” + 325 *basis points*. Ai fini della determinazione del livello dello “*step up*” sono rilevanti due aggregati:

Gli strumenti di cui alla presente voce sono riconosciuti nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e a disposizione della SIM al momento della segnalazione.

*Voce 4424602 Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%*

Nella presente voce va indicato l'importo degli strumenti non innovativi di capitale irredimibili per i quali non è prevista contrattualmente la conversione in titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) nei casi di cui al Capitolo 12, paragrafo 4.1 lettera c) del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

L'aggregato composto dalla somma degli strumenti di cui alla presente voce e quelli di cui alla voce 4424404 deve rispettare il limite del 35 per cento del "patrimonio di base al lordo

- il "credit spread": pari alla differenza tra il tasso d'interesse fisso applicato allo strumento innovativo di capitale e il tasso d'interesse di pertinenza del titolo "risk free" preso come riferimento, avente durata corrispondente a quella del tasso fisso dello strumento di capitale;
- lo "swap spread": pari alla differenza tra il tasso di riferimento (la base) finale al quale si applica lo "step up" e il tasso di riferimento (la base) iniziale, entrambi determinati sulla base delle condizioni vigenti al momento dell'emissione. A titolo di esempio, si consideri uno strumento innovativo di capitale che per i primi 10 anni paga un rendimento legato ai tassi d'interesse di titoli governativi (ad esempio, Treasury Bond americani) e che successivamente cambi remunerazione passando a un rendimento legato ai tassi di interesse interbancari. In questo caso, il "cambio di base" (o "swap spread") è rappresentato dalla differenza tra il tasso interbancario e quello governativo di pari scadenza, determinati sulla base delle condizioni vigenti alla data di emissione dello strumento in esame. Si osserva che lo "swap spread" (o "cambio di base") è comunque cosa diversa dal "cambio di regime". Si ipotizzi a titolo di esempio uno strumento che per i primi 10 anni paga un tasso d'interesse fisso determinato sulla base della curva dei tassi degli "Interest rate Swap" e che successivamente cambi remunerazione passando a un tasso indicizzato all'Euribor. In questo caso, si è in presenza di un "cambio di regime" (da tasso fisso a tasso variabile), ma non di un "cambio di base" (o "swap spread"), in quanto il tasso d'interesse di riferimento (prima IRS poi Euribor) resta interbancario (lo "swap spread" è quindi pari a zero).

1. Determinazione del "credit spread"

Ciò premesso, si ipotizzi che come titolo "risk free" sia stato preso il titolo di Stato del Paese A di durata pari al tempo mancante allo scattare dello "step up" (10 anni). Si supponga altresì che il tasso d'interesse del titolo "risk free" sia pari al 5,3%. In tal caso, il "credit spread" è pari a  $8,05\% - 5,3\% = 2,75\% = 275 \text{ basis points}$ .

2. Determinazione dello "swap spread"

La base di riferimento iniziale è il tasso d'interesse "risk free" del titolo di Stato del Paese A; la base di riferimento finale è il tasso indicizzato.

La funzione dello "swap spread" è quella di calcolare il livello di "step up", sterilizzando le differenze esistenti tra le basi di riferimento finale e iniziale, sulla base delle condizioni vigenti alla data di emissione del prestito. Nel caso in esame, ipotizzando che il tasso indicizzato "forward" a 10 anni sia pari a 5,9%, lo "swap spread" è pari a  $5,9\% - 5,3\% = 0,6\% = 60 \text{ basis points}$ .

3. Verifica rispetto clausola dello "step up"

In base alla normativa di vigilanza lo "step up" va fissato a un livello pari o inferiore al maggiore tra i seguenti importi:

- a) 100 basis points – swap spread
- b)  $0,5 * \text{credit spread} - \text{swap spread}$

Nel caso in esame lo "step up" deve essere contenuto entro 76 basis points così determinati:

- a)  $100 \text{ basis points} - 60 \text{ basis points} = 40 \text{ basis points}$
- b)  $0,5 * 275 \text{ basis points} (= 137 \text{ basis points}) - 60 \text{ basis points} = 77 \text{ basis points}$

In pratica, il tasso indicizzato a partire dal 10° anno avrebbe potuto commisurarsi, al massimo, a: Euribor + "credit spread" + "step up" = Euribor + 275 basis points + 77 basis points = Euribor + 352 basis points.

Poiché la banca X ha fissato la remunerazione (inclusiva di "step up") dopo il 10° anno a tasso indicizzato "E" + 325 basis points, la clausola sullo "step up" è rispettata.

*degli elementi da dedurre*” (ivi compresi i titoli di cui alla presente voce e 4424404), fermo restando che gli strumenti innovativi di capitale e non innovativi di capitale con scadenza sono computabili fino al limite del 15 per cento (cfr. voce 4424404). L’eventuale quota eccedente il 35 per cento può essere computata nel “patrimonio supplementare di secondo livello” (voce 4424502), nel rispetto dei limiti di computabilità di quest’ultimo.

*Voce 4424604 Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%*

Nella presente voce va indicato l’importo degli strumenti non innovativi di capitale irredimibili per i quali è prevista contrattualmente la conversione <sup>(3)</sup> in titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) nei casi di cui al Capitolo 12, paragrafo 4.1 lettera c) del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

L’aggregato composto dalla somma degli strumenti di cui alla presente voce e quelli di cui alle voci 4424404 e 4424602 deve rispettare il limite del 50 per cento del “*patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre*” (ivi compresi i titoli di cui alla presente voce e alla voce 4424404 e 4424602) , fermi restando i rispettivi limiti di computabilità (cfr. voci 4424404 e 4424602). L’eventuale quota eccedente il 50 per cento può essere ricompresa nel “patrimonio supplementare di secondo livello” (voce 4424502), nel rispetto dei limiti di computabilità di quest’ultimo.

Gli strumenti di cui alla presente voce sono riconosciuti nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e a disposizione della SIM al momento della segnalazione.

*Voce 4424702 Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)*

Sono inclusi nella presente voce gli strumenti computabili nel patrimonio di base in applicazione delle disposizioni transitorie previste nel Capitolo 12, paragrafo 4.7 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

*Voce 4422504 Altri elementi positivi del patrimonio di base*

**Patrimonio di base – elementi negativi**

*Voce 4418202 Importi da versare a saldo azioni*

Versamenti che l’ente segnalante deve ancora ricevere da parte dei sottoscrittori a fronte del capitale sottoscritto di cui alla voce 4417002 (ad esclusione dei versamenti relativi ai sovrapprezzi e alle spese di emissione).

*Voce 4418302 Azioni proprie*

Azioni di propria emissione presenti nel portafoglio dell’ente segnalante.

---

<sup>(3)</sup> Il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell’emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.



*Voce 4418402 Avviamento*

*Voce 4418502 Altre attività immateriali*

Sono comprese le immobilizzazioni immateriali di cui alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio (al netto dell'"avviamento") nonché le attività immateriali eventualmente incluse tra le "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione". Se le immobilizzazioni immateriali sono valutate al fair value, queste andranno dedotte al netto della relativa riserva di valutazione.

*Voce 4418602 Perdite di esercizi precedenti*

*Voce 4420002 Perdite di rilevante entità dell'esercizio in corso*

Sono incluse tutte le perdite di rilevante entità verificatesi in comparti aziendali diversi dalla negoziazione per conto proprio o dal collocamento con garanzia dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato.

*Voce 4422602 Riserve negative da valutazione su attività disponibili per la vendita*

Nella presente voce figura il saldo negativo tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferito, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati, classificati in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza dell'ente segnalante.

Possono essere escluse dal computo in esame le riserve di valutazione connesse ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea inclusi nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita AFS", nel caso in cui la SIM segnalante abbia deciso di adottare tale impostazione e solo se sono soddisfatti i criteri di cui al provvedimento del 18 maggio 2010 <sup>(4)</sup>.

*Voce 4422702 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali*

Nella presente voce figura il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al *fair value* degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attività materiali detenute ad uso funzionale. Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

---

<sup>(4)</sup> Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5, del maggio 2010, e successiva comunicazione di chiarimenti di cui al Bollettino di Vigilanza n.6 del giugno 2010.

Tali disposizioni si applicano anche alle attività materiali dedotte dal patrimonio di vigilanza dell'ente segnalante (cfr. voce 4420602).

*Voce 4422802 Altri elementi negativi del patrimonio di base*

Nella presente voce rientra anche l'eventuale filtro prudenziale connesso all'allineamento dei valori fiscali a quelli contabili dell'avviamento <sup>(5)</sup>.

**Patrimonio supplementare di secondo livello**

*Voce 4423602 Riserve positive da valutazione su attività disponibili per la vendita (quota computabile)*

Nella presente voce figura il 50% del saldo positivo (quota computabile) tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferito, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza dell'ente segnalante.

Possono essere escluse dal computo in esame le riserve di valutazione connesse ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea inclusi nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita AFS", nel caso in cui la SIM segnalante abbia deciso di adottare tale impostazione e solo se sono soddisfatti i criteri di cui al provvedimento del 18 maggio 2010 <sup>(6)</sup>.

L'importo da segnalare è al netto del relativo effetto fiscale.

*Voce 4423702 Riserve positive da valutazione: altre componenti computabili*

La presente voce include le componenti di riserve da valutazioni riferite alle attività materiali ad uso funzionale e alle leggi speciali di rivalutazione. La prima delle due componenti, riferita alle attività materiali ad uso funzionale, è computabile al 50% ai fini del calcolo del patrimonio supplementare (Nella presente voce va segnalato esclusivamente l'importo computabile).

Sono escluse le riserve da valutazione riferite alle attività materiali dedotte dal patrimonio di vigilanza dell'ente segnalante (cfr. voce 4420602).

*Voce 4424502 Strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base*

---

<sup>(5)</sup> Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3, del marzo 2009.

<sup>(6)</sup> Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5, del maggio 2010, e successiva comunicazione di chiarimenti di cui al Bollettino di Vigilanza n.6 del giugno 2010.

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale emessi eccedente l'importo segnalato nel patrimonio di base (voci 4424404, 4424602 e 4424604).

*Voce 4420202 Passività subordinate di secondo livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Ammontare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate con durata originaria non inferiore a cinque anni computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Deve essere indicata solo la parte di passività subordinate ammessa nel calcolo del patrimonio di vigilanza (pari al 50 per cento del patrimonio di base).

*Voce 4423802 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali (quota computabile)*

Nella presente voce figura il 50% dell'importo segnalato nella voce 4422702 "Plusvalenza cumulata netta su attività materiali".

*Voce 4423902 Altri elementi positivi del patrimonio supplementare*

*Voce 4420402 Eccedenza*

Eccedenza del patrimonio supplementare di secondo livello rispetto all'ammontare massimo ammesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nel calcolo del patrimonio di vigilanza, pari all'ammontare del patrimonio di base. Qualora quest'ultimo risulti negativo, la voce in questione non deve essere segnalata.

### **Patrimonio supplementare di terzo livello**

*Voce 4417802 Proventi/perdite netti da negoziazione*

Ammontare del saldo, con il pertinente segno algebrico, tra i proventi e le perdite da negoziazione – ripartiti in funzione della tipologia di strumento finanziario su cui sono stati realizzati – rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato, ovvero con riferimento al quale sia intervenuta delibera dell'organo amministrativo, sino alla data di segnalazione.

In ogni caso si devono evitare duplicazioni contabili, con la voce 4424302 "Utile del periodo" quando valorizzata nel patrimonio di base.

Sono inclusi i risultati prodotti da operazioni su strumenti finanziari derivati chiusi o scaduti fino alla data di riferimento della segnalazione, ivi inclusi i premi relativi ad opzioni abbandonate e i differenziali su strumenti finanziari quotati e swaps.

I proventi e le perdite da negoziazione devono essere computati nel patrimonio di vigilanza dalle sole SIM che svolgono le attività di:

- negoziazione in conto proprio;
- collocamento con garanzia, con riferimento agli strumenti finanziari oggetto dell'attività medesima.

La voce comprende anche le componenti reddituali positive o negative originate da operazioni su strumenti finanziari e valute connesse con le attività di cui sopra, fra le quali rientra, ad esempio, il giorno di rateo di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia ai soggetti che hanno sottoscritto apposita convenzione in fase di sottoscrizione dei titoli di Stato e le commissioni attive di collocamento. Non rientrano nella presente voce i proventi relativi all'attività di esecuzione di ordini per conto di clienti.

Si ricorda che, ai fini della verifica del rispetto dei coefficienti patrimoniali, le SIM dovranno tenere costantemente aggiornato il calcolo delle componenti reddituali in questione.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

#### *Voce 4417902 Plus/minusvalenze nette*

Ammontare del saldo, con il pertinente segno algebrico, tra le plusvalenze e le minusvalenze - ripartite in funzione della tipologia di strumento finanziario su cui sono state realizzate - al lordo del prevedibile effetto fiscale, rilevate dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato, ovvero con riferimento al quale sia intervenuta delibera dell'organo amministrativo, sino alla data di segnalazione.

In ogni caso si devono evitare duplicazioni contabili, con la voce 4424302 "Utile del periodo" quando valorizzata nel patrimonio di base.

Sono inclusi i risultati della valutazione delle operazioni su strumenti finanziari derivati non ancora chiusi o scaduti alla data di riferimento della segnalazione, ivi inclusi i margini di variazione degli strumenti finanziari quotati.

Si fa presente che, indipendentemente dai criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari in bilancio, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza le plus/minusvalenze dovranno essere calcolate per tutti gli strumenti finanziari, quotati e non quotati, in bilancio e fuori bilancio.

Le plus/minusvalenze sono calcolate raffrontando il valore contabile degli strumenti finanziari e il valore di mercato degli stessi alla data di riferimento della segnalazione, tenendo conto - per gli strumenti finanziari denominati in valuta - anche delle variazioni del tasso di cambio.

Per la valutazione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato va tenuto conto:

- per i contratti derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati (es. swaps, Fras, ecc.), delle modalità comunemente adottate per la valutazione di contratti della specie (es. attualizzazione dei flussi futuri di cassa);
- per i titoli non quotati, del presumibile valore di realizzo.

Si ricorda che, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, la valutazione a prezzi di mercato dovrà essere effettuata giornalmente, almeno per tutti gli strumenti finanziari quotati.

Le plus/minusvalenze devono essere computate nel patrimonio di vigilanza dalle sole SIM che svolgono le attività di:

- negoziazione in conto proprio;
- collocamento con garanzia, con riferimento agli strumenti finanziari oggetto dell'attività medesima.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari.

*Voce 4420502 Passività subordinate di terzo livello (150 per cento)*

Questa voce deve essere valorizzata in alternativa alla voce 4420504.

Ammontare delle passività subordinate con durata originaria non inferiore a due anni computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni. Deve essere indicata solo la parte ammessa nel calcolo del patrimonio di vigilanza (pari al 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito e per il rischio operativo).

In luogo delle passività subordinate, gli enti possono includere nella presente voce, sempre fino al limite del 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito, elementi del patrimonio supplementare di secondo livello non già inseriti nel computo del patrimonio stesso.

*Voce 4420504 Passività subordinate di terzo livello (250 per cento)*

Questa voce deve essere valorizzata in alternativa alla voce 4420502. Ammontare delle passività subordinate con durata originaria non inferiore a due anni computabili nel patrimonio di vigilanza nel maggior limite del 250 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito e per il rischio operativo.

In luogo delle passività subordinate, gli enti possono includere nella presente voce, sempre fino al limite del 250 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito, elementi del patrimonio supplementare di secondo livello non già inseriti nel computo del patrimonio stesso.

Questa voce può essere valorizzata solo in particolari circostanze e previo consenso della Banca d'Italia.

*Voce 4418102 Effetto fiscale, ammontare stimato di dividendi e altri prevedibili oneri*

Nella presente voce va indicato l'ammontare del prevedibile effetto fiscale e di altri prevedibili oneri nonché l'ammontare stimato (pro-quota) dei dividendi da distribuire a fine esercizio relativi agli importi delle voci 4417802 (Proventi/perdite netti da negoziazione) e 4417902 (Plus/minusvalenze nette). Il criterio per la determinazione dei dividendi che si ritiene di distribuire è demandato agli enti segnalanti, che potranno far riferimento, a titolo esemplificativo, alle politiche di distribuzione degli utili adottate in passato.

## **Elementi da dedurre**

*Voce 4418802 Partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Sono inserite nella presente voce le partecipazioni indicate nel Capitolo 12, paragrafo 4.5.1 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

Gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate indicati ai precedenti alinea sono dedotti solo se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

Non devono essere indicate le partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata.

Si fa presente che la nozione di partecipazione contenuta nei principi IAS/IFRS si riferisce unicamente alle interessenze di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole. Gli intermediari, ai fini del calcolo degli elementi del patrimonio di vigilanza, continuano a fare riferimento alla nozione di partecipazione prevista dalla normativa prudenziale vigente e non a quella contenuta nei principi contabili IAS/IFRS. Ai fini dell'individuazione delle partecipazioni si fa riferimento all'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

*Voce 4420602 Componenti non negoziabili dell'attivo e altri elementi da dedurre*

Sono inclusi fra l'altro nella presente voce:

- il valore dei beni mobili e immobili. Il valore dei beni immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti va computato nella presente voce al netto del debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti in questione. Il valore degli immobili è dedotto al netto della riserva positiva rilevata in bilancio su tali beni ed includendo le minusvalenze (escludendo le plusvalenze) riferite a tali beni;
- l'ammontare delle partecipazioni, inclusi gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente voce 4418802. Le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività;
- l'ammontare dei crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 gg., ad eccezione di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita (pronti contro termine) e di prestito titoli, dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti derivati stipulati in mercati regolamentati e dei crediti verso l'erario.

Si rammenta che – ai sensi delle vigenti disposizioni – la presente voce deve essere segnalata esclusivamente dalle SIM non appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza su base consolidata.

*Voce 4424202 Altri elementi da dedurre*

Tale voce ricomprende, tra l'altro, anche l'esposizione connessa a transazioni non DVP (*delivery versus payment*) trascorsi 4 giorni dalla data di regolamento.

## **Totali**

### *Voce 4420802 Totale patrimonio di base*

Nella presente voce va indicata la somma, con il pertinente segno algebrico, delle voci 4417002 (Capitale sociale sottoscritto), 4422402 (Riserve), 4424302 (Utile del periodo), 4424404 (Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza), 4424602 (Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%), 4424604 (Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%), 4424702 (Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*)) 4422504 (altri elementi positivi del patrimonio di base) al netto delle voci da 4418202 (Importi da versare a saldo azioni) a 4418602 (Perdite di esercizi precedenti), della voce 4420002 (Perdite di rilevante entità dell'esercizio in corso), della voce 4422602 (Riserve negative da valutazione su attività disponibili per la vendita), della voce 4422702 (Plusvalenza cumulata netta su attività materiali) e della voce 4422802 (altri elementi negativi del patrimonio di base).

### *Voce 4420902 Totale patrimonio supplementare di secondo livello*

Nella presente voce va indicata la somma delle voci 4423602 (Riserve positive da valutazione su attività disponibili per la vendita, quota computabile), 4423702 (Riserve positive da valutazione: altre componenti computabili), 4424502 (Strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base), 4420202 (Passività subordinate di secondo livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione) e 4423802 (Plusvalenza cumulata netta su attività materiali, quota computabile), 4423902 (altri elementi positivi del patrimonio supplementare) al netto della voce 4420402 (Eccedenza).

### *Voce 4421302 Totale patrimonio supplementare di terzo livello*

Nella presente voce va indicata la somma, con il pertinente segno algebrico, delle voci 4417802 (proventi/perdite netti da negoziazione), 4417902 (Plus/minusvalenze nette), 4420502 (passività subordinate di terzo livello – 150 per cento) e 4420504 (passività subordinate di terzo livello – 250 per cento), al netto della voce 4418102 (effetto fiscale, ammontare stimato di dividendi e altri prevedibili oneri).

### *Voce 4421402 Totale elementi da dedurre*

Nella presente voce va indicata la somma delle voci 4418802 (partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione), 4420602 (Componenti non negoziabili dell'attivo e altri elementi da dedurre) e 4424202 (altri elementi da dedurre)

### *Voce 4421502 Patrimonio di vigilanza*

Nella presente voce va indicato l'ammontare, con il pertinente segno algebrico, del patrimonio di vigilanza. Esso è pari alla somma delle voci 4420802 (totale patrimonio di base), 4420902 (totale patrimonio supplementare di secondo livello) e 4421302 (totale patrimonio supplementare di terzo livello) da cui va sottratta la voce 4421402 (totale elementi da dedurre).

*Voce 4421602 Patrimonio rettificato di secondo livello*

Nella presente voce va indicata, con il pertinente segno algebrico, la somma delle voci 4420802 (totale patrimonio di base) e 4420902 (totale patrimonio supplementare di secondo livello), al netto degli importi relativi alla voce 4418802 (partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione), degli importi relativi alla voce 4420602 (componenti non negoziabili dell'attivo e altri elementi da dedurre) e degli altri elementi da dedurre come disciplinato dal Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 12, paragrafo 4.5.3. (Metodo IRB eccedenza perdite attese su rettifiche di valore nette complessive).



## ALTRE INFORMAZIONI

*Voce 4419702 Capitale deliberato*

Ammontare del capitale deliberato dall'assemblea dei soci, anche se non ancora sottoscritto.

*Voce 4421802 Composizione dei proventi/perdite netti e delle plus/minusvalenze nette relativi all'esercizio in corso*

Proventi/perdite netti da negoziazione e plus/minusvalenze nette relativi al periodo dall'inizio dell'esercizio in corso fino alla data di riferimento della segnalazione, ripartiti in funzione della tipologia di strumento finanziario cui si riferiscono. Ad esempio:

- chiusura esercizio il 31.12. La segnalazione relativa al 30.4 include il saldo progressivo dall'1.1 al 30.4, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio; quella al 31.8 il saldo dall'1.1 al 31.8.

- chiusura esercizio il 30.9. La segnalazione relativa al 31.12 include il saldo progressivo dall'1.10 al 31.12, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio; quella al 30.9 include il saldo progressivo dall'1.10 dell'anno precedente al 30.9; quella al 30.11 dall'1.10 dell'anno in corso al 30.11. Tale voce deve essere segnalata con periodicità mensile.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari"

*Sezione V – COEFFICIENTI PATRIMONIALI*



## Sezione V – COEFFICIENTI PATRIMONIALI

### *Premessa*

Nella quantificazione delle attività di rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali si deve considerare l'impatto dei filtri prudenziali sul patrimonio di vigilanza, al fine di assicurare coerenza tra numeratore e denominatore dei coefficienti. In tale ottica, ad esempio, le plus/minusvalenze da fair value contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza.

Le SIM che utilizzano modelli interni per la misurazione dei rischi operativi, di mercato, di credito e controparte, redigono le segnalazioni secondo quanto previsto dalla Circolare 155 del 18 dicembre 1991 e suoi successivi aggiornamenti <sup>(1)</sup>.

### *Posizioni in titoli*

Le posizioni in titoli possono essere:

- a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;
- b) compensate;
- c) creditorie o debitorie nette.

Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

---

<sup>1</sup> In particolare per il rischio operativo (TSA e AMA) si veda la sezione 9, per il rischio di mercato (VAR) la sezione 7, per il rischio di credito (IRB) e controparte (EPE) la sezione 3.

Le posizioni derivanti da operazioni “fuori bilancio” su titoli (opzioni su titoli, futures su titoli reali, compravendita a termine di titoli) sono considerate come posizioni nei titoli sottostanti e, quindi, possono andare a compensare quelle nei titoli medesimi.

Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell’ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento 100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l’intero importo.

Il giorno di chiusura del collocamento è, ai fini che qui interessano, il giorno in cui l’intermediario, a fronte dell’impegno generale ad assumere i titoli oggetto del collocamento eventualmente non collocati, determina con certezza l’ammontare esatto dei titoli che devono da esso essere acquistati o sottoscritti ad un prezzo determinato. In altri termini, il giorno in parola è il primo giorno, successivo al lasso temporale riconosciuto ai risparmiatori per sottoscrivere i titoli, nel quale l’intermediario viene a conoscenza dell’ammontare dei titoli da acquisire. Pertanto, ai fini che qui rilevano, è ininfluente il momento, che può essere successivo, del regolamento (scambio titoli contro denaro) dell’operazione di assunzione degli strumenti finanziari da parte dell’intermediario.

Per impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale, si intendono i contratti in base ai quali un terzo si sia assunto l’impegno ad acquistare o a sottoscrivere tutti o parte dei titoli che vengono assunti dall’intermediario. Per esempio, nel caso di aumenti di capitale, l’intermediario sottoscrive i titoli e, a fronte di tale impegno, ottiene da altra impresa del proprio gruppo l’impegno ad acquistare, ad un prezzo precisato, parte dei titoli medesimi. Tale impegno deve risultare da un atto scritto e costituire una obbligazione giuridicamente rilevante.

Per quanto concerne le posizioni nette risultanti dalla combinazione di più posizioni composte da categorie diverse di valori mobiliari, ai soli fini dell’attributo “Categoria valori mobiliari” da segnalare nelle sottosezioni 1, 2 e 4, occorre applicare i seguenti criteri convenzionali:

- 1) si procede in primo luogo a compensare le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima tipologia di contratti;
- 2) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 1) sussistono all’interno della categoria degli strumenti derivati posizioni di segno opposto, si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla tipologia di strumenti che presenta il maggior valore assoluto;

- 3) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 2) sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie “contratti derivati” e “titoli”, si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggior valore assoluto.

#### *Criteria di valutazione delle attività*

I titoli di debito e di capitale quotati sono valutati al valore di mercato.

Si considerano quotati i valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, sono considerati quotati anche i titoli per i quali sia prevista l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato in tempi molto ristretti.

I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

Le opzioni e i warrant sono valutati ad un valore pari a “delta” volte quello del valore di mercato (ovvero del presumibile valore di realizzo) dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento. Il coefficiente “delta” esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante.

Per le metodologie di base maggiormente diffuse per il calcolo del coefficiente “delta” si vedano le Istruzioni di Vigilanza. Gli intermediari possono tuttavia utilizzare metodologie alternative, salvo preventiva comunicazione delle stesse alla Banca d'Italia.

I futures sono valutati ad un valore pari al prodotto tra il prezzo di mercato del contratto alla data della segnalazione e il valore nominale o il capitale di riferimento dello stesso. Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente “delta” nel caso di options su futures.

I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

#### *Data di riferimento delle operazioni*

Si ricorda che il calcolo delle coperture patrimoniali deve essere effettuato facendo riferimento alle posizioni in titoli comprensive delle operazioni non regolate alla data di riferimento della segnalazione.

#### *Gestioni patrimoniali garantite*

Nelle gestioni patrimoniali, l'impegno verso una controparte alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all'emissione di un'opzione put a favore della controparte, che ha come sottostante gli strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un valore pari all'importo garantito. Pertanto, l'intermediario che assume l'impegno è tenuto a rilevare un'opzione put emessa. Quest'ultima va classificata nel portafoglio di negoziazione, in quanto – sebbene l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di gestione patrimoniale cui essa è collegata – le attività sottostanti devono formare oggetto di gestione dinamica e vanno sottoposte a “turnover”.

Ai fini dell'assolvimento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, si precisa che le singole attività sottostanti devono essere sottoposte, in funzione della loro natura, ai requisiti relativi a titoli di debito, titoli di capitale o quote di OICR. Tuttavia, qualora l'ente segnalante - a fini gestionali interni - non proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un unico insieme, anche a fini prudenziali la gestione può essere trattata come un'attività sintetica.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di debito: a) la durata residua dell'attività sintetica è convenzionalmente pari alla duration modificata del complesso dei titoli di debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per il rischio specifico dell'attività sintetica è quella della tipologia di titoli di debito più rischiosa prevista dal contratto di gestione patrimoniale.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di capitale, essa può essere sinteticamente trattata come un titolo di capitale quotato solo se il contratto di gestione patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale quotati in mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato.

Nel caso di gestioni di tipo misto, l'attività sintetica va ripartita per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di OICR) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli di debito e di capitale si applicano le menzionate regole convenzionali.

In particolare, per i titoli di debito e di capitale, il “delta equivalent value” va calcolato moltiplicando il valore corrente di ciascun titolo sottostante, ovvero della gestione patrimoniale nel caso in cui non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che la compongono per il “delta” dell'intero portafoglio (comprensivo degli eventuali investimenti in quote di OICR). Anche i requisiti patrimoniali per i fattori “gamma” e “vega” devono essere determinati con riferimento a ciascun sottostante, ovvero all'attività sintetica qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione patrimoniale.

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 1 – Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla scadenza

---

*Sottosezione 1 Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla scadenza*



Voce: **44210**

## **TITOLI DI DEBITO**

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in titoli di debito.

E' prevista la classificazione per "valuta", "vita residua" e per "categoria valori mobiliari".

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

o  
o o

Ai fini della determinazione delle posizioni nette valgono le disposizioni che seguono.

I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte valorizzate convenzionalmente ad un uguale importo (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata – per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio – del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione. Quest'ultima posizione non è riferita al titolo oggetto del contratto e, pertanto, non può andare a compensare la posizione nel titolo stesso<sup>2</sup>), ma può essere compensata con un'analogha posizione di segno contrario in base alle regole previste per la compensazione degli strumenti derivati (cfr. infra).

Secondo il metodo descritto:

- un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:
  - a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
  - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione;
- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:
  - a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;

---

<sup>2</sup> Si ricorda che, nelle segnalazioni, la posizione relativa alla data di regolamento deve essere indicata valorizzando l'apposito codice dell'attributo "categoria valori mobiliari" (cfr. Circolare 154 del 22.11.1991).



- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato. Tale condizione si ritiene soddisfatta ove il tasso di riferimento per le posizioni a tasso variabile sia identico ovvero il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
  - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
  - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
  - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

°  
° °

Ai fini della ripartizione secondo l'attributo "valuta", l'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate.

Ai fini della ripartizione secondo l'attributo "vita residua", va tenuto presente che:

- a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
- b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
- c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
- d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto in premessa;
- e) le operazioni "fuori bilancio" su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un'altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

In relazione a ciò, avuto presente che le posizioni in contratti derivati devono essere "tradotte" in posizioni equivalenti su titoli di debito, si possono avere due possibilità:

- 1) contratti derivati sono tradotti in posizioni sui titoli reali sottostanti (ad esempio, opzioni su titoli, futures su titolo reale, compravendite a termine di titoli, ecc.). In tale ipotesi, le posizioni andranno imputate nella serie di fasce appropriata per il titolo in questione. Pertanto, l'acquisto di una opzione CALL su un BTP con cedola 10 per cento darà luogo ad una posizione creditoria che andrà imputata nella serie di fasce di vita per titoli con cedola superiore al 3 per cento. Va da sé che anche la

connessa posizione debitoria (metodo della doppia entrata) andrà riportata nella medesima serie di fasce;

- 2) contratti derivati sono tradotti in posizioni su titoli fittizi. In particolare:
  - nel caso di swaps, la posizione a tasso fisso andrà nella serie di fasce appropriata secondo il livello del tasso fisso medesimo, mentre per quella relativa al tasso variabile dovrà sempre essere utilizzata la fascia relativa a cedole superiori al 3 per cento. Quindi, a titolo di esempio, se un contratto di swap prevede uno scambio tra un tasso fisso dell'8 per cento ed uno variabile il cui valore corrente è il 2,5 per cento, entrambe le posizioni andranno inserite nelle fasce per i titoli con cedola maggiore o pari al 3 per cento;
  - nel caso di Fras, entrambe le posizioni andranno nella stessa serie di fasce di vita residua individuata in funzione del livello del tasso fisso. Quindi, a titolo di esempio, se un Fras prevede uno scambio tra un tasso fisso del 2,5 per cento ed uno variabile il cui valore corrente è il 4 per cento, entrambe le posizioni andranno inserite nelle fasce per i titoli con cedola inferiore al 3 per cento.



*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 2 – Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla durata finanziaria

---

*Sottosezione 2 Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla durata finanziaria*

Voce: **44219**

## TITOLI DI DEBITO

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in titoli di debito.

E' prevista la classificazione per "valuta", "vita residua" e per "categoria valori mobiliari".

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Il rischio generico su titoli di debito viene calcolato con il metodo della durata finanziaria (*duration*) attraverso il seguente procedimento:

1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario (in bilancio e "fuori bilancio") soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre calcolare la *duration* modificata - che rappresenta la sensibilità del valore corrente dello strumento medesimo a variazioni dei tassi d'interesse di mercato - servendosi della formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r}$$

dove:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C<sub>t</sub> = flusso di cassa al tempo t

m = scadenza finale

2. In base alla relativa *duration* modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente.

Tavola

Zona	Duration modificata	Variazioni ipotizzate di tasso
1	da 0 a 1,0	1,0
2	oltre 1,0 fino a 3,6	0,85

3	oltre 3,6	0,7
---	-----------	-----

4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla *duration* del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la *duration* modificata e per la relativa variazione presunta del tasso d'interesse riferita alla zona in cui è classificato (cfr. colonna 3 della Tavola).
5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla *duration*, rispettivamente lunghe e corte, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza.
6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della *duration* risulta dalla somma dei seguenti elementi:
  - a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* in ciascuna zona;
  - b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
  - c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 3;
  - d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla *duration*.





*Sottosezione 3 Rischio specifico su titoli di debito*

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione, sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue. A ciascuna di queste categorie è attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007 (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3).

Le SIM che, per la determinazione del rischio specifico su titoli di debito utilizzano la metodologia semplificata, imputano le posizioni nelle relative voci in funzione del fattore di ponderazione a ciascuna di esse attribuito. Le esposizioni verso controparti che presentano un fattore di ponderazione pari al 50% (equivalente al requisito per il rischio specifico del 4% riportato nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3, Tavola 1) vengono convenzionalmente segnalate tra i titoli di debito qualificati.

I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

In proposito si ricorda che:

- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- l'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante. Le medesime disposizioni relative alle opzioni si applicano anche ai warrants (assimilabili ad opzioni call).

Voce: **44252**

## **TITOLI DI DEBITO 0%**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori emessi o garantiti da soggetti per i quali il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II prevede ponderazione allo 0%.

Voce: **44253**

## **TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI**

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori mobiliari qualificati, ossia i cui emittenti presentano un fattore di ponderazione per il requisito del rischio specifico pari a 0,25%, 1% o 1,60% in base alla disciplina vigente in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio. Convenzionalmente sono qui ricomprese anche le posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) nei confronti di emittenti il cui fattore di ponderazione risulta pari al 50% (equivalente al fattore di ponderazione per il rischio specifico del 4%).

E' prevista la classificazione per "vita residua",

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Le posizioni sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

- I) fino a 6 mesi;
- II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;
- III) oltre 24 mesi.

Voce: **44254**

## **TITOLI DI DEBITO AD ALTO RISCHIO**

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) i cui emittenti presentano un fattore di ponderazione per il requisito del rischio specifico pari al 12% in base alla disciplina vigente in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio.

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Voce: **44256**

## **ALTRI TITOLI DI DEBITO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori diversi da quelli di cui alle voci 44252, 44253 e 44254.

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale

---

*Sottosezione 4 Rischio generico e specifico su titoli di capitale*



### *Trattamento dei contratti derivati su indici di borsa*

Ai fini della determinazione della copertura patrimoniale per il rischio generico e specifico su titoli di capitale, gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Tuttavia, ai soli fini della determinazione della posizione lorda generale per il rischio specifico su titoli di capitale gli enti possono non tenere conto dei contratti derivati su indici azionari, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest'ultima condizione ricorre per gli indici:

- a) che si riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
- b) basati sull'intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unità;
- c) al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia è elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l'indice ordinati secondo il relativo "peso" non ne rappresentino più del 60%.

In alternativa a quanto sopra previsto, gli enti possono fare ricorso all'opzione di cui alle vigenti disposizioni, secondo le quali i contratti derivati su indici di borsa (futures su indici di borsa, opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa) possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. L'ammontare delle posizioni così compensate va segnalato nella voce 4423302.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria.

Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2 e 3).

Voce: **44230**

## **RISCHIO GENERICO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Nelle pertinenti sottovoci delle voci 44230, 44231 e 44232 va indicato l'ammontare delle posizioni nette in titoli di capitale.

Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento. Sulle operazioni a termine su titoli di capitale non deve essere applicato il metodo della doppia entrata.

L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

Un "debt-equity swap", che comporta il pagamento (la riscossione) di un certo ammontare basato su di un tasso di interesse convenuto contro la riscossione (il pagamento) di un altro ammontare basato sul movimento del prezzo di un titolo azionario sottostante o di un indice azionario, è equiparato ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo di debito che frutta il tasso di interesse convenuto ed una creditoria (debetoria) di natura azionaria. La prima posizione non rileva ai fini della determinazione del rischio generico su titoli di capitale, ma deve essere computata come posizione debitoria (creditoria) ai fini del rischio di posizione su titoli di debito (cfr. sottosezioni 1, 2 e 3).

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

Voce: **44231**

## **RISCHIO SPECIFICO: PORTAFOGLIO QUALIFICATO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Per la compilazione della presente voce valgono le istruzioni relative alla voce 44230. Per la definizione di portafoglio qualificato, si vedano le vigenti disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

Voce: **44232**

## **RISCHIO SPECIFICO: PORTAFOGLIO NON QUALIFICATO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Rientrano nella presente voce i titoli di capitale che non soddisfano le condizioni per essere ricompresi nel portafoglio qualificato (cfr. voce precedente).

Per la compilazione valgono le istruzioni relative alla voce 44230.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

Voce: **4423302**

## **POSIZIONI COMPENSATE DI CONTRATTI DERIVATI SU INDICI**

Ammontare delle posizioni compensate per contratti derivati su indici (cfr. premessa della presente sottosezione).

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 5 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

---

*Sottosezione 5 Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza le SIM. cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV). Relativamente al metodo residuale, nel caso di certificati di partecipazione a O.I.C.R. che abbiano attività sottostanti di tipo misto, cioè sia titoli di debito sia titoli di capitale, tali certificati vanno convenzionalmente ricondotti nella voce 44263 “Titoli di capitale”.

Voce: **44262**

## **TITOLI DI DEBITO**

**02 POSIZIONI LUNGHE**

**04 POSIZIONI CORTE**



**Voce: 44263**

## **TITOLI DI CAPITALE**

**02 POSIZIONI LUNGHE**

**04 POSIZIONI CORTE**

*Sottosezione 6 Rischio di cambio.*

Voce: **44250**

## **ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA E ORO**

### **02 POSIZIONI LUNGHE IN VALUTA**

E' prevista la classificazione per "valuta".

### **04 POSIZIONI CORTE IN VALUTA**

E' prevista la classificazione per "valuta".

### **06 POSIZIONE NETTA IN ORO**

### **08 ALTRE QUOTE DI OICR – VALUTE DISTINTE**

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in ciascuna valuta - diversa dall'euro - e in oro.

Le SIM che presentano alla data di riferimento della segnalazione una "posizione netta aperta in cambi" determinata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza non devono compilare la presente sottosezione.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalle SIM in base a quanto disposto nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 4 per la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

*Sottosezione 7 Rischio di regolamento*

Voce: **44260**

## **OPERAZIONI DVP NON REGOLATE**

### **02 DIFFERENZIALE**

Va rilevata la differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare).

Per le operazioni non DVP si rimanda alla disciplina sul rischio di credito e controparte se non sono trascorsi più di 4 giorni dalla data di regolamento, altrimenti si rinvia a quanto previsto nella voce 4424202 “Elementi da dedurre – Altri elementi da dedurre” del patrimonio di vigilanza.

E’ prevista la classificazione per “tempo di inadempimento”.

*Sottosezione 8 Rischio di credito e controparte*

## **Definizioni**

Ai fini della presente sottosezione, valgono le seguenti definizioni:

### ***Valore non ponderato dell'attività di rischio***

Valore dell'attività di rischio prima dell'applicazione della ponderazione prevista in relazione al rischio di credito; per le attività in bilancio, esso corrisponde al valore contabile; per le garanzie e gli impegni e i contratti derivati, esso è dato dal valore degli "equivalenti creditizi".

### ***Valore ponderato dell'attività di rischio***

Corrisponde al valore non ponderato dell'attività di rischio moltiplicato per il coefficiente di ponderazione previsto in relazione al rischio di credito.

## Istruzioni di carattere generale

Formano oggetto di segnalazione in questa sottosezione tutte le attività “in bilancio” e “fuori bilancio”, qualunque sia la forma tecnica (crediti verso banche, crediti verso SIM, valori mobiliari, ecc.).

Non costituiscono attività di rischio e non vanno pertanto segnalate nella presente sottosezione le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. In particolare, non andranno segnalati i crediti, verso qualsiasi controparte, con vita residua oltre 90 giorni.

Le SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio o di collocamento con garanzia non devono tenere conto ai fini del rischio di credito delle attività relative al portafoglio non immobilizzato e ai titoli assunti nell’ambito delle operazioni di collocamento.

I crediti delle SIM in questione rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito titoli, che non sono detratti dal patrimonio di vigilanza, dovranno essere indicati in questa sottosezione se facenti parte del “portafoglio immobilizzato” (e dunque non sottoposti ai coefficienti per il calcolo dei rischi di mercato).

Le SIM non autorizzate alla prestazione dei servizi sopra citati calcolano il requisito per il rischio di credito su tutte le attività di rischio, ivi compreso l’intero portafoglio titoli. Per entrambe le categorie di SIM non andranno segnalate le attività non esposte a rischio di insolvenza, quali i risconti attivi, i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare, i depositi e i finanziamenti da ricevere, le garanzie ricevute (cioè emesse da terzi a favore della SIM)<sup>4</sup>, ecc.

Si fa presente che ogniqualvolta una SIM, operando sulla base di un mandato conferito dalla clientela, acquisisce a vario titolo denaro o strumenti finanziari di proprietà della stessa che poi affida a terze parti in relazione alle modalità di svolgimento dei servizi prestati (apertura di conti correnti bancari, versamenti di margini presso organismi di compensazione e garanzia, ecc.), la SIM medesima deve rilevare la conseguente esposizione verso le istituzioni “depositarie” dei valori (banca, “clearing house”, ecc.) e tenerne conto ai fini della disciplina sui rischi di credito. Fanno eccezione le operazioni per le quali, in caso di “default” delle citate istituzioni depositarie, sia incondizionatamente esclusa la possibilità per i clienti di rivalersi nei confronti della SIM.

In particolare, le attività devono essere ripartite nelle seguenti categorie, avendo cura di evitare le eventuali duplicazioni:

- a) attività di rischio per cassa;
- b) garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi;
- c) contratti derivati;
- d) operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine;

---

<sup>4</sup> Le garanzie ricevute possono peraltro ridurre il requisito patrimoniale richiesto a fronte del rischio di credito (v. infra).



e) compensazione tra prodotti diversi (solo per modelli interni di tipo EPE).

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di credito, le attività così individuate devono essere ponderate sulla base di appositi coefficienti, che esprimono il rischio di inadempienza del debitore. Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti e delle ponderazioni applicabili per la determinazione del valore ponderato delle attività di rischio occorre fare riferimento, in via generale, ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

Ciascuna posizione riferita ad attività "in bilancio", "Garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi", "Contratti derivati", "operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine" e "Compensazioni tra prodotti diversi" andrà valorizzata due volte: la prima sulla base del valore non ponderato dell'attività di rischio (costo di acquisto, valore di bilancio, equivalente creditizio, ecc., a seconda dei casi); la seconda, sulla base del valore "ponderato" per tener conto del rischio di credito. Nella compilazione dell'attributo "tipo importo" l'ente indicherà, per ciascuna delle attività di rischio, se ci si riferisce a valori non ponderati o a valori ponderati. Nella compilazione dell'attributo "tipo importo" l'ente indicherà, per ciascuna delle attività di rischio, se ci si riferisce a valori non ponderati o a valori ponderati.

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*  
Sezione: V – Coefficienti patrimoniali  
Sottosezione: 8 – Rischio di credito e controparte

---

Voce: **44264**

## **ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA**

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Voce: **44265**

## **GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI**

Rientrano nella presente categoria tutte le operazioni riferite a garanzie rilasciate e impegni assunti nonché le altre operazioni “fuori bilancio”. Sono ricomprese, ad esempio, le prestazioni di cauzioni, le garanzie rilasciate e gli impegni irrevocabili assunti nell’esercizio dell’attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini, ecc..

Dal computo delle attività di rischio in questione vanno escluse le attività non esposte a rischio di insolvenza e, in particolare, le seguenti voci:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine);
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare, nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere di cui si è già tenuto conto nel calcolo del rischio di credito;
- i contratti derivati e similari, da indicare nelle sottovoci e con le modalità di seguito previste.

Il “valore non ponderato” delle attività corrisponde, salvo diversa specifica indicazione, al c.d. “equivalente creditizio”. Gli equivalenti creditizi si ottengono con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, che distinguono tra garanzie rilasciate e impegni a rischio “basso”, “medio” e “pieno”.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”.

Voce: **44266**

## **CONTRATTI DERIVATI**

Rientrano nella presente categoria tutte le posizioni in contratti derivati. Sono ricompresi, ad esempio, gli swaps di tassi di interesse in una sola valuta, i “basis swaps”, i “forward rate agreements”, i “futures” su titoli obbligazionari e su tassi di interesse, gli acquisti di opzioni “cap” e “floor” su tassi di interesse, gli acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari, gli swaps di tassi di interesse in più valute, i contratti a termine collegati ai tassi di cambio, i futures su valute, gli acquisti di opzioni su valute e le altre operazioni con caratteristiche analoghe.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”.

Voce: **44267**

**OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO  
TERMINE**

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Voce: **44268**

### **COMPENSAZIONI TRA PRODOTTI DIVERSI**

Solo per modelli interni su rischio di controparte (EPE).

E' prevista la classificazione per "tipo importo".







*Sottosezione 9 Rischio di concentrazione*

## Istruzioni di carattere generale

### *Struttura della segnalazione e informazioni da inserire*

Nella presente sottosezione vengono segnalate, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, sia l'esposizione totale nei confronti della SIM sia la posizione di rischio. I differenti importi sono segnalati in modo distinto utilizzando il pertinente codice dell'attributo "tipo importo". Questo attributo assume il valore "importo non ponderato" in corrispondenza della segnalazione dell'importo relativo alla esposizione totale; assume il valore "importo ponderato" in corrispondenza della segnalazione della posizione di rischio.

In ognuna delle voci da 4429202 a 4429306 vengono segnalati, per ciascun grande rischio, gli importi dell'esposizione totale e della posizione di rischio relativi ad una singola componente. Pertanto, l'esposizione totale e la complessiva posizione di rischio di ciascun grande rischio sono dati dalla somma dei relativi importi delle suddette voci.

La voce 4429402 contiene, per ciascun grande rischio, gli importi complessivi dell'esposizione totale e della posizione di rischio segnalati come sofferenze.

La voce 4429502 riporta, per ciascun grande rischio, l'ammontare complessivo della copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta per i superamenti dei limiti di concentrazione.

La voce 4429602 riporta, per ciascun grande rischio, il rapporto percentuale tra l'ammontare della posizione di rischio complessiva e il patrimonio di vigilanza.

La voce 4429702 riporta il rapporto percentuale tra il totale dei grandi rischi e il patrimonio di vigilanza.

Poiché viene segnalata in modo individuale l'esposizione nei confronti di ogni cliente che costituisce un grande rischio, ogni grande rischio riferito allo stesso cliente o gruppo di clienti connessi deve essere contrassegnato dal codice Censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi <sup>(5)</sup>. A tal fine si precisa che il codice Censito da utilizzare per l'esposizione nei confronti della *unknown exposure*, prevista nel trattamento prudenziale degli schemi di investimento, è 9999999994 44.

Si precisa inoltre che le auto-cartolarizzazioni <sup>(6)</sup> non sono da considerarsi schemi d'investimento.

Le esposizioni nei confronti di società di gestione del risparmio non devono essere cumulate con quelle dei fondi comuni di investimento dalle stesse gestiti; inoltre, non vanno cumulate tra loro nemmeno le esposizioni nei confronti di singoli fondi comuni gestiti da una medesima società di gestione del risparmio.

---

<sup>5</sup> In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice Censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento, in tal caso il codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa.

<sup>6</sup> A tali fini sono da considerarsi auto-cartolarizzazioni le operazioni di cartolarizzazione in cui tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente.

L'attributo "tipo posizione" ha la funzione di indicare se il grande rischio si riferisce a un cliente individuale ovvero a un gruppo di clienti connessi e, in questo secondo caso, quale è la natura della connessione che li lega.

L'attributo "categoria controparte" contiene informazioni sulla natura della controparte.

**N.B.:** nelle istruzioni di compilazione delle singole voci (ad eccezione delle voci da 4429502 a 4429702) vengono fornite indicazioni sui criteri di valorizzazione degli ammontari da segnalare con riferimento esclusivo all'esposizione non ponderata. Per la valorizzazione dell'importo ponderato occorre moltiplicare l'importo dell'esposizione per i pertinenti fattori di ponderazione (cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 9) e, al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di forme di protezione del credito, si deve applicare quando disciplinato al Titolo I, Capitolo 9, allegato G del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

Voce: **4429202**

## **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI LUNGHE NETTE IN TITOLI**

Va segnalata, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, l'esposizione derivante dall'assunzione di posizioni lunghe nette nei titoli emessi dal cliente medesimo che rientrano nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato. In proposito, si rammenta che, per le SIM autorizzate al collocamento con garanzia ma non alla negoziazione in conto proprio, fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza solo le posizioni in titoli assunte in forza di impegni di collocamento.

Per i titoli obbligazionari la SIM deve calcolare la posizione netta relativa a ciascuna emissione di titoli del cliente. Non è quindi ammessa la compensazione tra la posizione lunga in una data emissione e la posizione corta in un'altra emissione del medesimo cliente. Per i titoli di capitale, qualora esistano diverse categorie del medesimo titolo, la posizione netta va calcolata separatamente per singola categoria.

La somma di tutte le posizioni lunghe nette in ciascuna emissione o categoria di titoli costituisce l'esposizione che deve essere segnalata. Se la SIM detiene solo posizioni corte nette non deve essere segnalato alcun importo.

Al fine della valorizzazione delle posizioni, si deve tenere conto, tra l'altro, che:

- I) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dalle vigenti disposizioni;
- II) le posizioni nette sono calcolate applicando i criteri di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni.

Per le posizioni relative ad operazioni a termine (compravendite a termine ovvero contratti di opzione) non deve essere usato il metodo c.d. della "doppia entrata", in quanto in questa sede non rileva il profilo della vita residua. Pertanto, ad esempio, un acquisto a termine di un titolo darà luogo esclusivamente ad una posizione lunga.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429204**

### **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CONTROPARTE**

Vanno segnalate nella presente voce le esposizioni nei confronti di ciascun cliente che costituisce un grande rischio, relative al rischio di controparte (cfr. sottosezione 8).

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429206**

### **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Vanno segnalate nella presente voce le esposizioni nei confronti di ciascun cliente che costituisce un grande rischio, relative al rischio di regolamento (cfr. sottosezione 7).

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429302**

## **ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ATTIVITÀ IN BILANCIO**

Le SIM segnalano in questa voce le esposizioni, iscritte in bilancio “sopra la linea”, nei confronti dei clienti che costituiscono un grande rischio, diverse da quelle relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le SIM non inseriscono nella presente voce gli attivi (ad es. partecipazioni o crediti con scadenza superiore a 90 giorni) che sono dedotti dal patrimonio di vigilanza (cfr. voci 4418802 e 4420602 della sezione IV del presente manuale).

Sono segnalati nella presente voce, tra l'altro:

- i crediti verso clientela o altri soggetti per commissioni relative a servizi diversi dalla negoziazione per conto proprio e al collocamento con garanzia (ad esempio, negoziazione per conto terzi, gestione, collocamento senza garanzia, raccolta ordini, custodia e amministrazioni, ecc.). Tali crediti sono computati al loro valore contabile;
- i crediti per PCT e riporti aventi ad oggetto valori ricompresi nel portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti derivati negoziati su mercati regolamentati connesse a voci del portafoglio immobilizzato. L'importo da segnalare è pari al valore contabile delle poste in esame;
- i crediti per finanziamenti concessi ai clienti;
- i titoli del portafoglio immobilizzato, comprensivi dei ratei, computati al valore contabile. Non vanno ricomprese in tale aggregato le opzioni acquistate non negoziate in mercati regolamentati, in quanto l'esposizione creditizia ad esse connessa è segnalata nella successiva voce 4429306, per un importo pari all'equivalente creditizio.

E' prevista la classificazione per “tipo importo”, “tipologia posizione” e “codice censito”.



Voce: **4429304**

## **ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI**

Nella voce sono segnalate tutte le esposizioni derivanti da operazioni fuori bilancio diverse dai contratti derivati. Rientrano in tale voce, tra l'altro, le seguenti categorie di operazioni:

- prestazione di cauzioni;
- attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario <sup>(7)</sup>, per un importo pari al valore fissato eventualmente nel contratto ovvero, in mancanza, al valore corrente;
- facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.), per un importo pari al valore facciale della garanzia;
- lettere di credito “stand-by” irrevocabili, per un importo pari al valore della garanzia prestata;
- “put options” emesse concernenti titoli e altri strumenti diversi dalle valute, per un importo pari allo strike price;
- garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta ordini o mediazione, per un importo pari al valore corrente dei titoli o delle somme di danaro da consegnare;
- garanzie con carattere di sostituti del credito, per l'importo della garanzia prestata;
- impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute relativi al portafoglio immobilizzato <sup>(8)</sup>, per un importo pari al prezzo concordato;
- depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare, per un importo pari alla somma da erogare;
- parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- altri impegni di finanziamento a utilizzo certo, per un importo pari alla somma da erogare.

Contrariamente a quanto avviene per il calcolo del rischio di credito, gli importi delle operazioni in parola non devono essere ponderati in funzione delle caratteristiche dell'operazione (rischio basso, medio o pieno) e sono segnalati al 100 per cento del loro valore.

Sono comunque escluse le seguenti operazioni degli “impegni e rischi”:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare, nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

---

<sup>7</sup> La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza, del soggetto debitore.

<sup>8</sup> La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

E' prevista la classificazione per “tipo importo”, “tipologia posizione” e “codice censito”.

Voce: **4429306**

## **ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: CONTRATTI DERIVATI E SIMILARI**

Le SIM segnalano in questa voce le esposizioni nei confronti dei clienti che costituiscono un grande rischio, derivanti da contratti derivati relativi al portafoglio immobilizzato. Non devono essere segnalate le esposizioni esenti ai sensi del Titolo I, Capitolo 9, paragrafo 7 del Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007.

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM che svolgono attività di negoziazione in conto proprio.

Le esposizioni in discorso sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo le vigenti disposizioni, senza applicare i coefficienti in funzione della categoria della controparte.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429402**

## **DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: SOFFERENZE**

Nella presente voce le SIM segnalano, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, l'importo dei crediti segnalati a sofferenza. Per la definizione di sofferenza si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 7 delle "Avvertenze generali".

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429502**

## **COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA**

Nella presente voce va segnalata, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, la copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta a fronte del superamento dei limiti ai grandi rischi.

Poiché il superamento dei limiti ai grandi rischi è ammesso solo per posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza, tale voce non può essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

In proposito, si rammenta che, per le SIM autorizzate al collocamento con garanzia ma non alla negoziazione in conto proprio, fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza solo le posizioni in titoli assunte in forza di impegni di collocamento.

### *Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva*

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva, la SIM:

- I) suddivide, per ciascun cliente per il quale si è verificato un superamento dei limiti di concentrazione, la complessiva posizione di rischio (importo ponderato) nelle sue singole componenti in relazione alla tipologia di esposizione (attività in bilancio diverse dal portafoglio di negoziazione di vigilanza, posizioni lunghe nette in titoli del portafoglio di negoziazione di vigilanza, esposizioni relative al rischio di controparte, ecc.);
- II) colloca tali componenti in “strati” successivi, partendo dalla posizione di rischio totale relativa alle componenti diverse dal portafoglio di negoziazione di vigilanza ed aggiungendo le posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza. Queste ultime vengono ordinate al loro interno in modo ascendente in funzione della misura del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte;
- III) attribuisce l’importo che eccede rispetto al limite alle componenti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che presentano un coefficiente patrimoniale più alto;
- IV) qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni che formano lo sconfinamento individuate conformemente al punto III);
- V) qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:
  - A. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola A fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell’ordine determinato ai sensi del punto II). La terza colonna si riferisce alla posizione di rischio in percentuale del patrimonio di vigilanza. Pertanto l’aggregato da considerare è quello segnalato nella voce 4421502 della sezione IV del presente manuale;

- B. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;
- C. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

E' prevista la classificazione per “tipologia posizione” e “codice censito”.

Voce: **4429602**

## **RAPPORTO GRANDE RISCHIO/PATRIMONIO**

Nella presente voce va segnalato, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, il rapporto tra la complessiva posizione di rischio (cioè l'importo ponderato) e il patrimonio di vigilanza.

Il numeratore è dato dalla somma delle posizioni di rischio segnalate nelle voci da 4429202 a 4429306 per ciascun grande rischio.

Il denominatore è dato dal patrimonio di vigilanza (cfr. voce 4421502 della sezione IV del presente manuale).

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429702**

## **TOTALE GRANDI RISCHI/PATRIMONIO**

Nella presente voce va segnalato il rapporto tra il totale delle posizioni di rischio relative a tutti i clienti che costituiscono un grande rischio e il patrimonio di vigilanza.

Il numeratore è dato dalla somma delle posizioni di rischio segnalate nelle voci da 4429202 a 4429306 per tutti i grandi rischi.

Il denominatore è dato dal patrimonio di vigilanza (cfr. voce 4421502 della sezione IV del presente manuale).



Tavola A

**RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**  
 Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)=(a)x(b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (e)=(c)x(d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
			tra il 40% e il 60%					
								400%
			tra il 60% e l'80%					
								500%
tra l'80% e il 100%								
				600%				
tra 100% e 250%								
				900%				
Oltre il 250%								
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A							(A)	
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
			tra il 40% e il 60%					
								400%
			tra il 60% e l'80%					
								500%
tra l'80% e il 100%								
				600%				
tra 100% e 250%								
				900%				
Oltre il 250%								
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B							(B)	
.....								
.....								
TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A + B + ...)								

*Sottosezione 10 Trattamento delle opzioni*

Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni, previa comunicazione alla Banca d'Italia del metodo prescelto, alternativamente:

- 1) il metodo *delta-plus*;
- 2) l'approccio semplificato.

L'approccio semplificato può essere seguito solo dalle SIM che trattano esclusivamente opzioni acquistate.

### **Metodo *delta-plus***

Le SIM che adottano il metodo *delta-plus* devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore *delta* (posizione ponderata per il *delta*) nelle pertinenti voci delle altre sottosezioni della presente Sezione V, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Inoltre, esse calcolano i fattori *gamma* e *vega* per ogni posizione in opzioni e determinano quindi il requisito patrimoniale per tali fattori da indicare nelle sottovoci che seguono.

**Voce 44306**

**METODO DELTA-PLUS**

**OPZIONI SU TITOLI DI CAPITALE**

**02 FATTORE GAMMA**

**04 FATTORE VEGA**

**OPZIONI SU TITOLI DI DEBITO**

**06 FATTORE GAMMA**

**08 FATTORE VEGA**

**ALTRE OPZIONI**

**10 FATTORE GAMMA**

**12 FATTORE VEGA**

**Fattore gamma**

Dopo aver calcolato l'“*impatto gamma*” di ciascuna opzione, le SIM:

- individuano quelle relative allo stesso strumento sottostante che determinano un “*impatto gamma*” netto negativo;
- indicano nella presente sottovoce la somma, in valore assoluto, di tutti gli “*impatti gamma*” netti negativi riferiti ad opzioni sullo stesso strumento sottostante. Non si deve pertanto tenere conto delle opzioni sullo stesso strumento sottostante per le quali l'“*impatto gamma*” netto risulta positivo.

**Fattore vega**

Indicare la somma in valore assoluto dei singoli requisiti per il fattore vega, positivi o negativi, relativi ad opzioni sullo stesso strumento sottostante.

Voce **44307**

## **METODO SEMPLIFICATO**

### **02 Opzioni associate ad altre posizioni**

Per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni *put* oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni *call*, indicare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna opzione.

Esso è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione.

### **04 Opzioni non associate ad altre posizioni**

Indicare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna opzione *call* o *put* acquistata, non associata a posizioni, rispettivamente, corte o lunghe.

Esso è pari al minore tra i seguenti due importi:

- 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento;
- 2) valore di mercato dell'opzione.

*Sottosezione 11 Altri rischi*

Voce **4429002**

## **COSTI OPERATIVI FISSI**

Ammontare dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio dell'ente segnalante.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa al bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "110. Spese amministrative" e agli altri oneri di gestione rilevati all'interno della voce "160. Altri proventi e oneri di gestione" dello schema di conto economico.

Nel primo esercizio di attività va segnalato l'importo dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

*Sottosezione 12 Rischio operativo*



Si rinvia al Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 10.

Con riferimento alle voci da 44275.10 a 44275.22 (Metodo standardizzato e Metodi avanzati) è richiesta la ripartizione per “linee di business”.

**Voce 44275**

### **MARGINE DI INTERMEDIAZIONE**

Con riferimento alle voci da 44275.10 a 44275.22 (Metodo standardizzato e Metodi avanzati) è richiesta la ripartizione per “linee di business”.

#### **Metodo base**

- 02 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 04 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 06 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

#### **Metodo Standardizzato**

- 10 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 12 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 14 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

#### **Metodi Avanzati**

- 18 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 20 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 22 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**



*Sottosezione 13 Riepilogo coperture patrimoniali*

Voce: **4421102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA SCADENZA**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nel seguito:

1. A ciascun importo segnalato nella voce 44210 vengono applicate le ponderazioni seguenti:

FASCIA	COEFFICIENTE
1	0,0000
2	0,0020
3	0,0040
4	0,0070
5	0,0125
6	0,0175
7	0,0225
8	0,0275
9	0,0325
10	0,0375
11	0,0450
12	0,0525
13	0,0600
14	0,0800
15	0,1250

2. all'interno delle singole fasce si calcola la posizione compensata pari al minore dei due importi relativi alla posizione debitoria e alla posizione creditoria di ciascuna fascia. Sulle posizioni compensate all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale dello 0,10 e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza;
3. all'interno delle singole zone si calcola la posizione compensata pari al minore importo tra le somme delle posizioni lunghe e delle posizioni corte che residuano dopo aver effettuato la compensazione di cui al punto 2. Sulle posizioni compensate si applicano i coefficienti patrimoniali seguenti:

ZONA	COEFFICIENTE
1 (fasce da 1 a 4)	0,40
2 (fasce da 5 a 7)	0,30
3 (fasce da 8 a 15)	0,30

e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona;

4. la posizione che residua dopo aver effettuato la compensazione di cui al punto 3 all'interno della prima zona si compensa con l'analogha posizione che residua nella seconda zona. L'analogha posizione che residua all'interno della terza zona si compensa con la posizione non compensata all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;
5. sulle posizioni compensate tra la prima e la seconda zona si applica un coefficiente dello 0,40; sulle posizioni compensate tra la seconda e la terza zona si applica un coefficiente dello 0,40; sulle posizioni compensate tra la prima e la terza zona si applica un coefficiente pari a 1,5. La somma degli importi così determinati rappresenta la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse;
6. sulla posizione non compensata tra le diverse zone si applica un coefficiente pari a 1 e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate;
7. la copertura patrimoniale globale da segnalare nella presente voce è pari alla somma degli importi determinati ai punti 2, 3, 5 e 6.

Voce: **4421104**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO  
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA  
DURATA FINANZIARIA**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nella sezione V.2.

Voce: **4422302**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.



Voce: **4423502**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO E SPECIFICO SU TITOLI DI CAPITALE**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nel seguito.

1. La copertura patrimoniale per il rischio generico sui titoli di capitale si determina applicando alla posizione netta generale (pari al valore assoluto della differenza tra tutte le posizioni creditorie nette di cui alla voce 4423002 e tutte le posizioni debitorie nette di cui alla voce 4423004) il coefficiente dello 0,08;
2. ai fini della misurazione del rischio specifico su titoli di capitale vengono determinate le posizioni lorde generali (pari alla somma di tutte le posizioni creditorie nette e di tutte le posizioni debitorie nette) riferite distintamente ai titoli qualificati (cfr. voce 44231) e ai restanti titoli (cfr. voce 44232).

Sulle posizioni lorde generali si applicano i coefficienti seguenti:

- portafoglio qualificato: coefficiente 0,02;
  - portafoglio ordinario: coefficiente 0,04;
3. qualora gli enti effettuino la compensazione tra posizioni in contratti derivati su indici di borsa e titoli di capitale quotati che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti (cfr. premessa alla sottosezione 3 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati e non quotati), si applica una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate di cui alla voce 4423302;
  4. la copertura patrimoniale da segnalare nella presente voce è pari alla somma degli importi determinati ai punti da 1 a 3.

Voce: **4424102**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI  
POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV.

Voce: **4425102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CAMBIO**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 6.

Voce: **4426102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo “consegna contro pagamento” (DVP - *Delivery Versus Payment*), non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il *fair value* degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare).. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella seguente tavola:

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (differenza tra valore convenuto e fair value) (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
<i>TOTALE</i>			

Per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP si rimanda a quanto disciplinato per la copertura sul rischio di credito, controparte e di regolamento per operazioni non DVP (cfr. regolamento Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 3).

Voce: **4427602**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE.**

La copertura patrimoniale è determinata:

- applicando al totale delle posizioni ponderate calcolate in base a quanto disciplinato nella sottosezione 8), il coefficiente dell'otto per cento.

Voce: **4428602**

## **COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**

Nella presente voce va riportata la somma degli ammontari indicati nella voce 4429502 (copertura patrimoniale aggiuntiva per rischio di concentrazione).

Voce: **44289**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 4.

- 02** Metodo basato sulle fasce di scadenza
- 03** Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
- 04** Metodo semplificato

Voce: **44308**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER LE OPZIONI**

Nella presente voce va riportato l'ammontare della copertura patrimoniale determinata secondo il procedimento di seguito indicato.

### **02 METODO DELTA PLUS**

Per le SIM che adottano il metodo delta-plus il requisito patrimoniale da segnalare nella presente sottovoce è dato dalla somma dei requisiti per i fattori *gamma* (cfr. sottosezione 11, voce 4430602, 4430606, 4430610) e *vega* (cfr. sottosezione 11, voci 4430604, 4430608, 4430612).

### **04 APPROCCIO SEMPLIFICATO**

Per le SIM che adottano l'approccio semplificato il requisito patrimoniale complessivamente richiesto a fronte delle opzioni è dato dalla somma dei requisiti per le opzioni acquistate, rispettivamente, associate ad altre posizioni (cfr. sottosezione 11, voce 4430702) o non associate ad altre posizioni (cfr. sottosezione 11, voce 4430704).



Voce: **4429102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER ALTRI RISCHI**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, moltiplicando l'importo della voce 4429002 (Costi operativi fissi) per il coefficiente dello 0,25.

Voce: **4432002**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO OPERATIVO**

Deve essere indicato l'importo della copertura patrimoniale a fronte del rischio operativo, calcolata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni con riferimento alla metodologia di calcolo (metodo di base, standardizzato, avanzato) utilizzata dall'ente segnalante.

Voce: **4432202**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER MODELLI INTERNI SU RISCHI DI MERCATO**

Nella presente voce deve essere indicato il coefficiente prudenziale determinato, attraverso l'utilizzo di metodi interni riconosciuti dalla Banca d'Italia, a fronte dei rischi di mercato.

Voce: **4432402**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER GARANZIA SU FONDI PENSIONE GESTITI**

Nella presente voce deve essere indicato l'ammontare calcolato dall'ente segnalante a copertura della garanzia offerta su fondi pensione gestiti (es. rimborso garantito o rendimento garantito).

Voce: **4430502**

## **SOMMA DELLE COPERTURE PATRIMONIALI ESCLUSA QUELLA PER ALTRI RISCHI E RISCHIO OPERATIVO**

Nella presente voce va indicata la somma di tutte le voci della presente sottosezione, ad esclusione delle voci 4429102 (copertura patrimoniale per altri rischi), 4432002 (copertura patrimoniale per rischio operativo), 4432602 (Coperture patrimoniali complessive richieste dalla normativa prudenziale) e 4430902 (Casi particolari: copertura patrimoniale complessiva).

Voce: **4432602**

## **COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA PRUDENZIALE**

Nella presente voce va indicata la copertura patrimoniale complessiva richiesta all'ente segnalante in applicazione della normativa vigente (Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, Titolo 1, Capitolo 1).

Le SIM facenti parte di gruppi sottoposti a vigilanza consolidata segnalano la copertura patrimoniale eventualmente ridotta, ai sensi della normativa vigente.

Voce: **4430902**

## **CASI PARTICOLARI: COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA**

Nella presente voce va indicata la copertura patrimoniale complessiva, diversa da quella di cui alla precedente voce, richiesta per le SIM che rientrano in casi particolari (es.: applicazione di requisiti specifici, etc.).

La compilazione della presente voce non esenta la SIM dal compilare tutte le voci della presente Sezione secondo la metodologia ordinaria.

*Sezione: III* – PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO



Nella compilazione dei presenti schemi segnaletici occorre fare riferimento alle corrispondenti istruzioni fornite nella Parte prima, Sezione IV opportunamente adattate per tenere conto delle specificità del calcolo su base consolidata.

In particolare, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si procede preliminarmente al consolidamento dei conti delle componenti il gruppo in base ai metodi indicati nelle Avvertenze Generali. Nel patrimonio di vigilanza consolidato sono incluse, oltre alle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, le poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze positive e negative da consolidamento, ecc).

Le voci del patrimonio di base e del patrimonio supplementare includono sia la quota di pertinenza del gruppo di SIM che la quota dei soci di minoranza (c.d. patrimonio di pertinenza di terzi).

Gli “interessi di minoranza” relativi alle società strumentali possono essere computati nel patrimonio di base consolidato solo per la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna società (8 per cento delle attività di rischio ponderate, al netto di eventuali attività infragruppo); l’eventuale eccedenza va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato.

## ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

### Patrimonio di base – elementi positivi

Voce 4550000      *Capitale sociale sottoscritto*

Voce 4550400      *Riserve*

Sono ricomprese la riserva legale, le riserve statutarie, gli utili portati a nuovo e le altre riserve ricondotte in bilancio consolidato alla voce 160 del passivo dello stato patrimoniale nonché le riserve per sovrapprezzi di emissione di cui alla voce 150.

Voce 4550800      *Utile del periodo*

Voce 4551200      *Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza*

Cfr. voce 4424404.

Voce 4551302      *Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%*

Cfr. voce 4424602.

Voce 4551304      *Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%*

Cfr. voce 4424604.

Voce 4551400      *Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)*

Cfr. voce 4424702.

Voce 4551600      *Altri elementi positivi del patrimonio di base*

Cfr. voce 4422504.

### Patrimonio di base – elementi negativi

Voce 4552000      *Importi da versare a saldo azioni*

Cfr. voce 4418202.

Voce 4552400      *Azioni proprie*

La presente voce corrisponde alla voce 130 del passivo di stato patrimoniale del bilancio consolidato.

Voce 4552800 *Avviamento*

Voce 4553200 *Altre attività immateriali*

Voce 4553600 *Perdite di esercizi precedenti*

Voce 4554000 *Perdite di rilevante entità dell'esercizio in corso*

Cfr. voce 4420002.

Voce 4554400 *Riserve negative da valutazione su attività disponibili per la vendita*

Cfr. voce 4422602.

Voce 4554800 *Plusvalenza cumulata netta su attività materiali*

Cfr. voce 4422702.

Voce 4555200 *Altri elementi negativi del patrimonio di base*

#### **Patrimonio supplementare di secondo livello**

Voce 4555600 *Riserve positive da valutazione su attività disponibili per la vendita (quota computabile)*

Cfr. voce 4423602.

Voce 4556000 *Riserve positive da valutazione: altre componenti computabili*

Cfr. voce 4423702.

Voce 4556400 *Strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base*

Cfr. voce 4424502.

Voce 4556800 *Passività subordinate di secondo livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Cfr. voce 4420202.

Voce 4557200 *Plusvalenza cumulata netta su attività materiali (quota computabile)*

Cfr. voce 4423802.

*Voce 4557600 Altri elementi positivi del patrimonio supplementare*

Cfr. voce 4423902.

*Voce 4558000 Eccedenza*

Cfr. voce 4420402.

### **Patrimonio supplementare di terzo livello**

*Voce 4558400 Proventi/perdite netti da negoziazione*

Cfr. voce 4417802.

*Voce 4558800 Plus/minusvalenze nette*

Cfr. voce 4417902.

*Voce 4559202 Passività subordinate di terzo livello (150 per cento)*

Cfr. voce 4420502.

*Voce 4559204 Passività subordinate di terzo livello (250 per cento)*

Cfr. voce 4420504.

*Voce 4559600 Effetto fiscale, ammontare stimato di dividendi e altri prevedibili oneri*

Cfr. voce 4418102.

### **Elementi da dedurre**

*Voce 4560000 Partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Cfr. voce 4418802.

*Voce 4560400 Componenti non negoziabili dell'attivo e altri elementi da dedurre*

Cfr. voce 4420602.

*Voce 4560800 Altri elementi da dedurre*

**Totali**

*Voce 4561200 Totale patrimonio di base*

Cfr. voce 4420802.

*Voce 4561600 Totale patrimonio supplementare di secondo livello*

Cfr. voce 4420902.

*Voce 4562000 Totale patrimonio supplementare di terzo livello*

Cfr. voce 4421302.

*Voce 4562400 Totale elementi da dedurre*

Cfr. voce 4421402.

*Voce 4562800 Patrimonio di vigilanza*

Cfr. voce 4421502.

*Voce 4563200 Patrimonio rettificato di secondo livello*

Cfr. voce 4421602.

*Sezione: IV* – COEFFICIENTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

### **Disposizioni di carattere generale**

Nella compilazione dei presenti schemi segnaletici occorre fare riferimento alle corrispondenti istruzioni fornite nella Parte prima, Sezione V opportunamente adattate per tenere conto delle specificità del calcolo su base consolidata, nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo IV, Capitolo 3.

Per i metodi di consolidamento si rimanda a quanto indicato nelle Avvertenze Generali.

In particolare si fa presente che nell'ambito del rischio di concentrazione rilevano tutti i grandi rischi assunti a livello di gruppo di SIM ad eccezione dei rapporti con società ricomprese nel gruppo di SIM di appartenenza dell'ente segnalante.

Per ciò che concerne la sottosezione 1 relativa al "riepilogo delle coperture patrimoniali" si fa presente che le società appartenenti al gruppo non soggette a disciplina prudenziale per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse categorie di rischio devono utilizzare le metodologie della capogruppo, ovvero, qualora quest'ultima non sia una SIM, i metodi base descritti nel Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007.

Il requisito patrimoniale complessivo consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali consolidati a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativi.

I gruppi di SIM detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza consolidato non inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

Per gli intermediari italiani, inclusa la capogruppo, i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato, operativi e altri rischi sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

La segnalazione dei rischi operativi, in caso di utilizzo di più metodi in forma combinata, deve essere effettuata ripartendo la copertura patrimoniale nei diversi metodi adoperati.

*Sottosezione 1 Rischio di concentrazione*



**Voce 4565000 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI LUNGHE NETTE IN TITOLI**

Cfr. voce 4429202.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4565400 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CONTROPARTE**

Cfr. voce 4429204.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4565800 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Cfr. voce 4429206.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4566200 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
DI VIGILANZA: ATTIVITÀ IN BILANCIO**

Cfr. voce 4429302.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4566600 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
DI VIGILANZA: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI**

Cfr. voce 4429304.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567000 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
DI VIGILANZA: CONTRATTI DERIVATI E SIMILARI**

Cfr. voce 4429306.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567400    DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: SOFFERENZE**

Cfr. voce 4429402.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567800    RAPPORTO GRANDE RISCHIO/PATRIMONIO**

Cfr. voce 4429602.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4568200    TOTALE GRANDI RISCHI / PATRIMONIO**

Cfr. voce 4429702.



*Sottosezione 2 Riepilogo delle coperture patrimoniali*

Voce: **4570000**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI  
REGOLAMENTO**

Cfr. voce 4421602.

Voce: **4570400**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO  
E CONTROPARTE.**

Cfr. voce 4427602.

Voce: **4570800**

**COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER RISCHIO  
DI CONCENTRAZIONE**

Cfr. voce 4428602.

Voce: **45712**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SULLE  
POSIZIONI IN MERCI**

Cfr. voce 44289.

**02 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA**

**03 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO**

**04 METODO SEMPLIFICATO**

Voce: **45716**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER LE OPZIONI**

Cfr. voce 44308.

**02 METODO DELTA PLUS**

**06 APPROCCIO SEMPLIFICATO**

Voce: **45720**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO OPERATIVO**

Cfr. voce 44275.

**02** Metodo base

**04** Metodo standardizzato

**06** Metodi avanzati

Voce: **4572400**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER MODELLI INTERNI SU RISCHI DI MERCATO**

Cfr. voce 4432202.

Voce: **4572800**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER GARANZIA SU FONDI PENSIONE GESTITI**

Cfr. voce 4432402.

Voce: **4573200**

## **COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA PRUDENZIALE**

Cfr. voce 4432602.

Voce: **4573600**

## **CASI PARTICOLARI: COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA**

Cfr. voce 4430902.